

## CONVENZIONE

Per la gestione delle azioni del PROGETTO SIPROIMI “Asylon: Cosenza la città dell’accoglienza” Categoria ORDINARI ampliamento n. 15 posti - DM 18.11.2019 e DM 29.03.2024 – cod. PROG-386-PR-3

CIG: \_\_\_\_\_ – CUP: \_\_\_\_\_

L’ anno duemilaventiquattro, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Cosenza presso il Palazzo della Provincia di Cosenza sita in piazza XV Marzo 5, presso il Settore Relazioni Interistituzionali – Transizione al Digitale - Innovazione

**tra**

La Provincia di Cosenza (di seguito denominata **Provincia**) rappresentata dall’avv. Giovanni De Rose, Dirigente del Settore Relazioni Interistituzionali – Transizione al Digitale - Innovazione, presso la cui sede e per la carica domiciliato e che agisce e stipula a nome e per conto e nell’esclusivo interesse della Provincia di Cosenza

**e**

---

Premesso che

**CHE** il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), istituito con legge n. 189/2002 dal Ministero dell’interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - divenuta SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) e infine SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), è costituito dalla rete degli Enti Locali che accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata;

**CHE** la Provincia di Cosenza è titolare del progetto SAI “Asylon: Cosenza la città dell’accoglienza” Categoria ORDINARI n. 47 posti, triennio 2023-2025 di cui al DM 18.11.2019 e DM 13.10.2022 cod. PROG-386-PR-3 con fondi a valere sul FNPSA per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione;

**Dato atto che** il Servizio Centrale SAI ha trasmesso Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1051 del 29 dicembre 2023 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, relativamente al “sistema di accoglienza e integrazione – SAI” di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39» con la quale è stato disposto di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’accoglienza nel sistema SAI ai profughi provenienti dall’Ucraina fino alla fine dell’anno 2024;

**Considerato che** è stato finanziato con DM prot. n. 3195 del 29/03/2024 è stato finanziato il periodo a decorrere dal 01/04/2024 al 31/12/2024 per l’importo di € 186.037,50;

**Atteso che** in virtù dei DM di finanziamento della continuità dei progetti in ampliamento il costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero di 15 posti in ampliamento, risulta essere pari ad € 45,10 e trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili stanziato dal DM prot. n. 3195 del 29/03/2024 (All. 1), è stato predisposto il PFP allegato che fa parte integrante del presente atto;

**Visto** il DM 29.03.2023 prot. n. 3195 con il quale è stato finanziato l’ampliamento della capacità di

accoglienza della rete SAI progetti categoria “Ordinari” di cui all'allegato, del decreto citato, con ammissione al finanziamento sul Fondo, secondo il numero dei posti e gli importi ivi indicati, fino al 31.12.2024 e che al n. progr. 11 figura la Provincia di Cosenza PROG-386-PR-3 per n. 15 posti e per l'importo di € 186.037,50;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è proceduto ad esperire gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ss.mm. ed ii. attraverso Mercato Elettronico della PA (MePa) tramite R.d.O. (richiesta di offerta) per l'affidamento del servizio ad un Soggetto Attuatore del Terzo Settore dei servizi di accoglienza integrata a favore di beneficiari accolti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SAI) - categoria ordinari.

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la gestione delle azioni progettuali è stata aggiudicata in favore di “\_\_\_\_\_”, quale soggetto del terzo settore

## **RICHIAMATI**

La normativa e le disposizioni in merito ai richiedenti asilo e rifugiati e in particolare:

- l'art. 1-sexies del Decreto-Legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140, recante “Attuazione della direttiva n.2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” e in particolare l'articolo 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno “si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.140”, e che “con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo” da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;
- gli artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
- Il Decreto del Ministero dell'interno 18 novembre 2019;
- Il Decreto del Ministero dell'interno 29 marzo 2024;
- Il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- Il manuale di rendicontazione predisposto dal Servizio Centrale;

**si conviene e stipula quanto segue**

### **Art.1 – Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione delle attività di accoglienza, integrazione e tutela di cui alla domanda di prosecuzione per il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo fino al 31/12/2024, che s'intende qui integralmente richiamata, rivolta a n. 15 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e nello specifico del servizio finalizzato all'accoglienza nella rete SAI, secondo le condizioni, gli standard, le Linee guida dello SPRAR/SIPROIMI approvate con il DM 18/11/2019, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabilite dalle normative nazionali consistenti nei seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- Accoglienza materiale;

- Mediazione linguistico-culturale;
- Orientamento e accesso ai servizi sul territorio;
- Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per minori;
- Formazione, riqualificazione professionale;
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- Orientamento e accompagnamento legale;
- Tutela psico-socio-sanitaria.

Organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno per come da Piano Finanziario Preventivo. Inoltre, il soggetto partner dovrà supportare e assistere la Provincia, nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e/o cartacea;

### **Art. 2 – Finalità e obiettivi**

L'obiettivo principale del sistema SAI è l'accoglienza integrata rivolta ai richiedenti è/o titolari di protezione internazionale, attraverso la gestione di uno specifico sistema di accoglienza e integrazione nel nostro territorio. Per accoglienza s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili.

### **Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio**

I posti messi a disposizione dal progetto sono 15, accoglibili in unità abitative dislocate sul territorio provinciale per come di seguito indicato:

- a) n. \_\_\_ u.a. nella città di Cosenza;
- b) n. \_\_\_ u.a. nella città di Rende (Cs);

salvo eventuali variazioni di strutture da effettuare secondo quanto disposto con nota n. 2704 vp/16 del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e in concertazione fra la Provincia e l'Ente attuatore.

La permanenza di ciascun ospite beneficiario viene regolata da appositi contratti di accoglienza oltre che dal regolamento interno, predisposti dall'Ente attuatore secondo lo schema contenuto nel manuale operativo predisposto dal Servizio Centrale ed adeguato in ordine ai servizi, alle attività ed alle modalità di gestione specifiche del progetto territoriale "Cosenza Provincia", sottoscritti dal Responsabile del Progetto per la Provincia, dal Rappresentante Legale dell'Ente attuatore e/o dal responsabile di progetto, dal beneficiario e dal mediatore culturale/interprete laddove necessario.

Il richiedente protezione internazionale accolto nel SAI ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della commissione territoriale dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di complessivi sei mesi. Qualora questi non fossero sufficienti al completamento del percorso di "accoglienza integrata" del beneficiario per il conseguimento degli obiettivi del SAI, è possibile procedere a una richiesta di proroga.

Le attività oggetto della presente convenzione verranno realizzate tenendo conto:

- delle indicazioni e delle procedure individuate dal Manuale operativo SPRAR;
- delle indicazioni e delle procedure individuate dal Manuale unico per la rendicontazione

SPRAR;

- delle indicazioni e delle procedure individuate dalle “Linee guida” approvate con il DM 18/11/2019.

#### **Art. 4 Impegni dell’Ente Attuatore**

L’Ente attuatore si impegna a garantire tutte le prestazioni necessarie al funzionamento delle attività previste, nel rispetto della legge e della regolamentazione vigente e, in particolare della normativa in merito al progetto SAI cod. PROG-386-PR-3.

L’ente attuatore si impegna a garantire la disponibilità dei posti come individuati e indicati nella proposta progettuale.

L’Ente attuatore dovrà pertanto gestire i percorsi di accoglienza, integrazione e tutela degli ospiti attraverso un costante lavoro in sinergia con la Provincia delle azioni programmate, in tutte le fasi di realizzazione delle stesse (ex ante, in itinere e ex post), con le modalità previste nel progetto finanziato. Dovrà altresì, garantire tutti gli adempimenti burocratici e di legge connessi, assicurando tutte le azioni necessarie ivi indicate, salvo quelle espressamente assegnate alla Provincia;

Lo stesso ha l’obbligo di :

- presentare alla Provincia le relazioni intermedie ed annuali sulle attività svolte dal progetto, secondo i termini e le modalità stabilite e comunicate dal Servizio Centrale;
- presentare alla provincia la scheda semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze ed ai servizi erogati secondi i termini e le modalità stabilite e comunicate dal Servizio centrale;
- garantire la messa a disposizione di tutta la documentazione relativa al progetto, qualora richiesta dalla Provincia di Cosenza;
- mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari al collegamento alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale, secondo quanto previsto dalle Linee guida approvate con il DM 18/11/2019;
- i rendiconti finanziari nei termini stabiliti e con le modalità previste dal Manuale per la rendicontazione.
- effettuare il monitoraggio della spesa in modo costante e predisporre la rimodulazione del piano finanziario da trasmettere alla Provincia entro 15 giorni dalla data comunicata dal Servizio Centrale, per le necessarie operazioni di verifica e la successiva trasmissione al Servizio Centrale;
- mantenere il numero di personale di cui alla proposta progettuale presentata in sede di avviso pubblico di selezione;
- predisporre il rendiconto delle spese con cadenza semestrale secondo quanto previsto dall’art. 30 delle Linee guida approvate con il DM 18/11/2019 e dal “Manuale Unico per la rendicontazione SPRAR” e secondo le indicazioni fornite dal Servizio Centrale – che dovrà essere trasmessa alla Provincia per le necessarie operazioni di verifica e successiva trasmissione al Servizio Centrale almeno 30 giorni prima dalla data di trasmissione al Servizio Centrale;
- L’affidatario si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari dei propri operatori.

#### **Ulteriori obblighi dell’ente attuatore sono i seguenti:**

- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
- attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
- effettuare controlli periodici di qualità;
- garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti, e ove essi si verificano, disporre l’immediata e adeguata riparazione;
- attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all’interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;

- produrre la documentazione relativa all’attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi.

1. Il soggetto attuatore garantisce la presa in carico dei beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e professionalità adeguate alle tipologie dei progetti di accoglienza, tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitari, predisponendo modalità organizzative e funzionali alle diverse specificità.

2. I servizi minimi di cui all'art. 4, comma 1, delle Linee guida approvate con il DM 18/11/2019 sono espletati con le seguenti modalità:

Accoglienza materiale – Il soggetto attuatore è tenuto a:

- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money;
- fornire il materiale scolastico per i minori;

Mediazione linguistico-culturale - Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. L’Ente attuatore ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);

Tale attività dovrà essere garantita attraverso una figura professionale formata in possesso dei titoli riconosciuti da Enti pubblici con una comprovata esperienza nel settore orientamento e accesso ai servizi del territorio - L’Ente attuatore è tenuto a:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo; garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori - L’Ente attuatore è tenuto a:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;

Formazione e riqualificazione professionale - L’Ente attuatore ha l’obbligo di:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi,etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo - L’Ente attuatore è tenuto a:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo - L'Ente attuatore è tenuto a:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale – L'Ente attuatore è tenuto a:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

Orientamento e accompagnamento legale - L'Ente attuatore è tenuto a:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;  
garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;  
garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

Tutela psico-socio-sanitaria - L'Ente attuatore è tenuto a:

- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio.

Pertanto l'Ente attuatore è obbligato nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali laddove la situazione clinica lo richieda;
- garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
- prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'Ente attuatore attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

In riferimento all'Equipe multidisciplinare l'Ente attuatore è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 36 delle Linee guida approvate con DM 18/11/2019.

L'Ente attuatore realizza le attività di cui alla proposta progettuale presentata anche con le ulteriori attività proposte e formalizzate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento e gestione della banca dati. Deve quindi provvedere a:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dalle avvenute modifiche delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SIPROIMI, scaricabile dal sito web <http://www.siproimi.it>.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di provvedere alla predisposizione di relazioni, schede di monitoraggio e rendicontazione dei servizi resi che, unitamente ai documenti originali giustificativi delle spese, resteranno depositati agli atti dell'Ente gestore in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del DM 18/11/2019.

Per quanto non espressamente indicato, l'Ente attuatore è comunque tenuto ad assicurare tutte le funzioni e gli interventi necessari ad una corretta ed efficace gestione delle attività, coerente con i contenuti del progetto finanziato, con particolare riferimento al DM 18 novembre 2019.

### **Art. 5 – Impegni della Provincia**

La Provincia ha l'obbligo di:

- essere referente del progetto presso il Ministero dell'Interno e il Servizio Centrale del Sistema Protezione SAI;
- attivare un tavolo di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività concordandone tempistiche ed attività con l'Ente Attuatore;
- nominare un proprio referente per la partecipazione ai tavoli di cui al punto precedente;
- garantire l'erogazione dei fondi ministeriali all'Ente attuatore entro 30 giorni dall'avvenuto

incamerò, per come previsto all'art. 39 del DM 18 novembre 2019 e dietro presentazione della documentazione di spesa per come stabilito dal Manuale Unico di rendicontazione;

- presentare al Servizio centrale le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrali e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;
- presentare al Servizio centrale le schede semestrali di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
- presentare al servizio Centrale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel manuale unico di rendicontazione;
- avvalersi di un revisore indipendente ai sensi dell'art. 31 delle Linee guida del DM 18 novembre 2019, la cui attività si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

La Provincia s'impegna altresì a una fattiva collaborazione amministrativa nelle fasi di preparazione, presentazione del piano finanziario rimodulato.

### **Art. 6 – Personale**

Per la gestione di quanto previsto dalla presente convenzione, l'Ente attuatore mette a disposizione il personale necessario, stabilmente impiegato nella realizzazione del progetto in possesso dei requisiti di professionalità specifica nel settore dell'accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale, in ottemperanza a quanto previsto nella proposta progettuale presentata dall'Ente Attuatore.

I volontari eventualmente impegnati nelle attività di supporto dovranno prestare la loro attività in compresenza del personale dipendente e mai in sostituzione dello stesso.

In corso di attuazione del progetto, nell'ambito dei processi di monitoraggio con la Provincia, conseguentemente a valutazioni di opportunità e miglioramento nella gestione, è possibile effettuare variazioni nel personale, fermo restando il rispetto del coefficiente stabilito tra spese di personale e costo totale del progetto che non potrà diminuire.

### **Art.7 – Contratti collettivi di lavoro e coperture assicurative**

Ai fini della presente conversazione l'Ente attuatore s'impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo previdenziale, assicurativo nazionale e regionale vigente per gli operatori di servizi per l'immigrazione e la protezione per richiedenti o asilo o rifugiati.

Si impegna altresì a garantire le necessarie coperture assicurative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività prestate, e al rischio di infortuni degli operatori, mediante stipula di Polizza Responsabilità civile e rischi diversi per l'esercizio delle attività oggetto della presente, per un massimale assicurato pari ad almeno 0,5 volte l'importo del servizio.

Le predette coperture assicurative devono essere garantite anche per eventuale personale volontario.

### **Art.8 – Durata**

La presente convenzione è valida fino al 31/12/2024, con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di budget in linea con le indicazioni del Servizio centrale. L'affidamento del servizio potrà essere rinnovato al soggetto aggiudicatario, che avrà obbligo di accettare la prosecuzione agli stessi patti e condizioni, qualora la Provincia di Cosenza intenda presentare domanda di prosecuzione delle attività e la stessa venga approvata del Ministero dell'Interno, anche per il tramite del Servizio Centrale SAI. Sarà comunque obbligo della Provincia verificare il perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricorso alla presente convenzione e, qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per la Provincia, accertato il pubblico interesse, la convenzione al rinnovo del rapporto.

## **Art. 9 – Costo del progetto, cofinanziamento e modalità di trasferimento delle risorse**

Il costo complessivo del progetto SAI “Asylon: Cosenza la città dell’accoglienza” è pari a € 186.037,50 quale quota di contributo assegnato dal Ministero dell’Interno con il DM 29 marzo 2024.

L’importo oggetto di affidamento è determinato per come da Disciplinare di gara e allegato PFP pari ad € 144.770,60 escluse le voci B4 e B6, i cui importi sono a disposizione dell’Ente Appaltante.

L’Ente attuatore partecipa al progetto con eventuali risorse proprie per come da proposta progettuale presentata dal Soggetto attuatore in fase di partecipazione alla procedura di gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n. .... del .....

L’importo del contributo concesso dal Ministero dell’Interno pari ad € 186.037,50 fino al 31/12/2024, è da intendersi comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dal Soggetto attuatore per lo svolgimento del servizio.

L’importo del contributo concesso dal Ministero dell’Interno si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il Soggetto attuatore non abbia tenuto conto. L’Ente attuatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi non previsti. Il corrispettivo comprende gli oneri della sicurezza.

Il trasferimento delle somme assegnate avverrà sulla base della presentazione da parte dell’Ente attuatore di richiesta di liquidazione delle spese sostenute e/o maturate per la realizzazione dei servizi affidati, corredata da dati riepilogativi relativi ai servizi stessi e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La liquidazione degli importi dichiarati verrà effettuata di norma entro 30 giorni dalla ricezione della predetta documentazione e, in ogni caso, si precisa, che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all’accreditamento effettivo del contributo sul conto di tesoreria della Provincia di Cosenza da parte del Ministero dell’Interno.

Il saldo finale delle spese sostenute verrà liquidato solo dopo presentazione del rendiconto finale da parte dell’Ente attuatore così come richiesto dal Servizio Centrale SAI, e per come previsto dal Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR/SIPROIMI vigente.

Le somme spettanti per il servizio eseguito e per quello in corso di esecuzione non possono essere dal medesimo cedute, nè delegate.

Il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, a fronte della realizzazione delle attività affidate con la presente procedura, corrisponde all’importo indicato nel piano dei costi del progetto allegato alla procedura di gara pari ad € 144.770,60, ad eccezione delle spese previste per la figura del “revisore indipendente” la cui nomina fa capo all’Amministrazione Provinciale ed allocati alla microvoce di spesa B4 e B6 “Costi connessi all’espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)” del Piano Finanziario Preventivo nonché le spese sostenute dalla Provincia di Cosenza per l’espletamento della procedura di gara.

Il Soggetto Attuatore, affidatario della gestione dei servizi provvederà a trasmettere alla Provincia di Cosenza monitoraggio sulle attività svolte. Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all’accreditamento effettivo del contributo sul conto di Tesoreria della Provincia di Cosenza da parte del Ministero dell’Interno. Trattandosi di intervento finanziato dal Ministero dell’Interno a valere sul fondo FNPSA non saranno ammissibili anticipazioni in favore dell’aggiudicatario.

La Provincia di Cosenza potrà trattenere dalle risorse da trasferire al Soggetto Attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate. Il servizio effettuato sarà liquidato dietro

presentazione di regolari fatture liquidabili previa acquisizione del D.U.R.C. La fattura deve contenere il CIG.

Qualora in sede di rendicontazione finale dovessero determinarsi delle economie di spesa relativamente il contributo assegnato dal Ministero, la Provincia di Cosenza procederà secondo quanto disposto dal DM 18 novembre 2019.

#### **Art.10 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Ente attuatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata Legge n. 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 11 – Riservatezza**

Le parti si impegnano a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione possa nuocere alla tutela dei soggetti coinvolti, impegnandosi in particolare a trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi indicati nella convenzione nonché ad assicurare l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, assicurando in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Art.12 -Verifiche ed inadempienze**

La Provincia si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle attività previste dalla presente convenzione di sovvenzione.

La Provincia può risolvere la presente convenzione qualora si accerti che l'esecuzione del Servizio.

La Provincia può risolvere la presente convenzione qualora si accerti che l'esecuzione del Servizio non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto. In tal caso la Provincia assegna mediante diffida un termine di 30 giorni per conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolve automaticamente.

Costituiscono cause di risoluzione e/o inadempimento del contratto:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto e dal CCNL;
- c) grave inadempimento o frode dell'affidataria atto a compromettere il risultato del servizio;
- d) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- e) non attuazione del progetto presentato;
- f) avvenuta applicazione di tre penali nell'arco di un anno.
- g) Concessione in subappalto totale o parziale del servizio oggetto di appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. L'Ente attuatore può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte della Provincia di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

### **Art. 13 – Prevenzione e sicurezza**

In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI, fermo restando l'obbligo della ditta al rispetto della normativa di cui al decreto succitato.

### **Art.14 – Stipula**

La presente convenzione verrà stipulata in una delle forme previste dalla vigente normativa.

### **Art. 15 – Foro competente**

Per ogni controversia è competente il foro di Cosenza.

La presente Convenzione si compone di n. 15 articoli e di n. 11 facciate.

La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte che intende avvalersene.

Letto, confermato e sottoscritto

Cosenza, \_\_\_\_\_

**TIMBRO E FIRMA**

**Per la Provincia di Cosenza**

**TIMBRO E FIRMA**

**Per l'Ente Attuatore**

## Clausole

Obblighi dell'Ente attuatore – Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 3 della presente convenzione)

- a) L'Ente attuatore \_\_\_\_\_ dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, e s.m. e.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
- b) L'Ente attuatore \_\_\_\_\_ dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto,
- c) L'Ente attuatore \_\_\_\_\_ si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia di Cosenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.